



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Ufficio Straordinario-Progetti Speciali di Sviluppo

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2008, il giorno 19 del mese di Giugno, in Ascoli Piceno, presso la Sede Legale dell'Amministrazione Provinciale, sita in P.zza Simonetti n. 36, sono presenti:

il Dott. Giovanni Della Casa, nato a Porto San Giorgio (AP) il 29/04/1962 in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale, codice fiscale n. DLLGNN62D29G922OI

e

l'Arch. Umberto Alesi, nato a Ascoli Piceno il 02/07/1966, nella sua qualità di legale rappresentante di TecnoMarche S.c.a r.l. – Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche con sede legale in Ascoli Piceno, Zona Servizi Collettivi – Marino del Tronto, Partita IVA 01342270442, la quale a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio in in Ascoli Piceno, Zona Servizi Collettivi – Marino del Tronto

Detti comparenti,

premesso

che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'affidatario dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna:

- determinazione dirigenziale n.9/USRS del 12/05/2008 recante "Attivazione delle procedure per il conferimento di un incarico professionale per la predisposizione di uno studio preliminare di fattibilità relativo al "Polo Scientifico e Tecnologico" da realizzare nell'Area ex SGL Carbon di Ascoli Piceno
- determinazione dirigenziale n. 14/USRS del 16/06/2008 di presa d'atto della graduatoria definitiva che individua la TecnoMarche S.c.a.r.l. – Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche - di Ascoli Piceno quale Organismo per la gestione dell'incarico avente ad oggetto la predisposizione di uno studio preliminare di fattibilità

relativo al "Polo Scientifico e Tecnologico" integrato da insediare all'interno dell'area occupata dall'Azienda SGL Carbon di Ascoli Piceno

Art.1 Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di diritto privato e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione secondo le modalità e i termini di seguito convenuti.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

L'incarico comprende l'elaborazione di uno studio preliminare di fattibilità relativo alla realizzazione di un "Polo Scientifico e Tecnologico" integrato da insediare all'interno dell'area occupata dall'Azienda SGL Carbon sita in Ascoli Piceno secondo le linee guida di cui allo *Studio di fattibilità per la riconversione dell'area SGL Carbon* del Consorzio Ferrara Ricerche.

Art. 3 Risultati dell'incarico

Il soggetto incaricato dovrà produrre:

1. un elaborato finale che individui:

- le potenzialità insediative all'interno del Polo di imprese ad alto contenuto di tecnologia con particolare riguardo al settore delle tecnologie abilitanti, dell'energia e dell'ambiente;
- definire le modalità e gli strumenti per la ricerca dei possibili partners interistituzionali ed imprenditoriali;
- formulare una ipotesi di primo dimensionamento logistico e tecnico-economico del Polo da realizzare tenendo conto delle esigenze e delle aspettative dell'Azienda proprietaria del sito;
- individuare tempi, modalità e costi per la progettazione tecnico-operativa del Polo;
- formulare una ipotesi di accordo interistituzionale tra i soggetti pubblici promotori del Polo, con l'individuazione dei relativi ruoli ed apporti;
- formulare ipotesi per il coinvolgimento delle istituzioni economiche che operano sul territorio con particolare riguardo alle imprese, alle Università e ai Centri di Ricerca ed alle Banche;

2. una elaborazione della scheda progetto messa a punto dalla Regione Marche per partecipare all'emanando bando per l'attribuzione dei finanziamenti del POR FESR 2007/2013 nell'ambito della Misura per la riconversione dei siti industriali dimessi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha durata mesi 3, decorrenti dal giorno in cui l'affidamento dell'incarico sarà pubblicato sul sito Istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno, come previsto dall'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007.
2. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna di quanto convenuto al precedente art. 3, potrà essere applicata una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) –Alla mancata

consegna è a ogni effetto equiparata l'ipotesi di consegna non corrispondente alle previsioni di cui al citato articolo 3, o comunque manifestamente inadeguato alla funzione. Sarà considerato mancato rispetto dei detti termini la consegna di prodotti, o l'espletamento di attività – pure se entro i termini medesimi – in via obiettiva non corrispondenti alle previsioni di riferimento.

3. Resta in ogni caso fermo il diritto dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento del maggior danno prodotto, ex art. 1382 del cod. civile.
4. La richiesta, così come il pagamento delle penali di cui sopra, non costituisce in alcun caso ragione di esonero per l'affidatario rispetto all'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali è scaturita l'applicazione delle dette penali.

Art. 5 – Cauzione

1. La cauzione, costituita dall'affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante stipula di polizza n. 1594.0027.27301387, emessa da Assicuratrice Edile S.p.a. - Via Dei Togni, 2, Milano per un importo garantito pari a € 3.000,00, ritenuta congrua dal Dirigente conferente l'incarico, sarà svincolata a seguito dell'accertamento della piena ed esatta esecuzione del contratto e comunque, salvo giustificati motivi da comunicarsi per iscritto all'affidatario, entro gg 30 dal termine finale del contratto.

Art. 6 – Motivi ostativi

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento Provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come integrato dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 25.03.2008 sull'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Ente, e di accettarlo in ogni sua parte.
2. L'affidatario dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle cause ostative di cui all'art. 8 del citato Regolamento.

Art. 7 – Forme di coordinamento e collaborazione

1. Ai sensi dell'art. 1176, II° comma, del Codice Civile, nell'adempire le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'indicata attività professionale, l'affidatario userà la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. Nel rispetto della piena autonomia del soggetto affidatario, saranno attuate forme di coordinamento e di collaborazione tra esso e il Dirigente conferente l'incarico, allo scopo di verificare che il contenuto dell'obbligazione, stabilito all'art. 3, sia rispettato nei tempi e nelle modalità di esecuzione.
3. Con cadenza mensile a decorrere dall'acquisita efficacia del presente contratto, di cui al I° comma dell'art. 3, dovrà svolgersi la verifica dell'avanzamento dei lavori, con facoltà del Dirigente conferente l'incarico di presentare osservazioni.
4. Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è l'Ing. Roberto Bedini Direttore di TecnoMarche S.c.r.l. - Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche.



Art. 8 – Esenzione da responsabilità verso i terzi

1. L'affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 9 – Clausola risolutiva

1. Fatta salva l'applicazione delle penalità prevista dall'art. 4, II° comma, del presente contratto, l'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, quando non siano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico pattuite, quando ritiene che l'affidatario non adempia l'obbligazione con la diligenza che la natura dell'incarico richiede, nonché qualora la controparte abbia in essere o assuma altri incarichi professionali incompatibili con quello affidato.
2. La suddetta risoluzione opera di diritto appena l'Amministrazione Provinciale dichiara all'affidatario che intende valersi della clausola risolutiva.
3. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 10 – Revoca dell'incarico

1. L'Amministrazione Provinciale può revocare l'incarico, mediante atto idoneamente motivato, quando viene meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con l'affidatario, ovvero quando ciò sia giustificato da sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. In caso di revoca dell'incarico, l'Amministrazione Provinciale ne darà avviso all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima. La revoca assumerà efficacia dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. E' fatta comunque salva la corresponsione all'incaricato, da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito, fino alla data in cui la revoca è divenuta operativa.

Art. 11 – Proprietà dei prodotti

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti, degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e di altro materiale predisposto o realizzato dall'affidatario, o da suoi dipendenti e collaboratori, in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva e perpetua dell'Amministrazione Provinciale.
2. L'affidatario assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Art. 12 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo per la collaborazione professionale è di € 30.000,00.
Tale somma è onnicomprensiva di iva ed ogni altra spesa sostenuta per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento dell'incarico.

Il corrispettivo verrà liquidato nella misura del 40% in anticipo, entro 30 giorni dalla data di efficacia del contratto, **previa presentazione di un report intermedio** e il restante 60% al termine dell'espletamento dell'incarico, dietro accertamento dell'avvenuta consegna dello studio commissionato e la rispondenza dello stesso a quanto richiesto tenendo conto dei principi e della normativa in materia di rendicontazione prevista dal FSE, pertanto, ai fini della validità dell'ammissibilità delle spese, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) analitico rendiconto circa l'utilizzo della complessiva somma assegnata con allegati i relativi documenti giustificativi di spesa e mandati di pagamento;
- b) la progettazione esecutiva dell'intervento, intesa nel senso di una descrizione dettagliata dei contenuti dell'intervento e delle modalità attuative;
- c) documentazione relativa allo stato di avanzamento delle attività in essere.

In particolare sarà cura di TecnoMarche redigere una relazione finale che descriva:

- 1) il complesso delle attività svolte;
 - 2) i risultati ottenuti
- d) modalità e criteri di individuazione del personale impiegato.

Tutta la documentazione prodotta relativa all'attività svolta dovrà essere strettamente connessa ai contenuti e agli specifici obiettivi dell'intervento stesso.

Si precisa inoltre che tale documentazione dovrà necessariamente essere inviata al più tardi entro il 30 settembre 2008 all'Ufficio Straordinario-Progetti Speciali di Sviluppo Piazza Simonetti, 36 - 63100 - Ascoli Piceno.

Articolo 13 - Obblighi di riservatezza

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Art. 14 - Controversie

1. Per tutte le controversie che fra le parti dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, unico Foro competente sarà quello di Ascoli Piceno.

Art. 15 – Normativa applicabile

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:


- dalle clausole del presente atto;
- dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione anche se non richiamata, con particolare riferimento a quella concernente la gestione del FSE;
- dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di ben conoscere e approvare specificamente la disposizione di cui all'art. 14 (Foro esclusivo).

Ascoli Piceno,

19 GIU 2008

TecnoMarche S.c.a r.l.
Il Presidente
Arch Umberto Alesi



Il Dirigente dell'Ufficio Straordinario
Progetti Speciali di Sviluppo
Dott. Giovanni Della Casa

